

ZUCCARELLI

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE 1^A CIVILE

SENTENZA	
N°	5617/08
Fasc. N°	2473/07
Cron. N°	3894/08
Rep. N°	9563

Riunito in camera di consiglio nelle persone di

- Dr. PIER CARLO PREMOSELLI - presidente -
- Dr. ALESSANDRA ARAGNO - giudice -
- Dr. MARCO CICCARELLI - giudice relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

24 LUG. 2008

nella causa iscritta al n° 2473 del R.G. dell'anno 2007 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Zuccarello, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

contro

~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ giusta procura generale alle liti in data 120.4.01

-CONVENUTO-

in punto a

invalidità/risoluzione contratto di investimento e risarcimento danni.

Il Procuratore di ~~XXXXXXXXXX~~ ha così concluso:

"Nel merito:

A) Accertata e dichiarata l'inesistenza e, in subordine, la nullità ai sensi dell'articolo 23 d. lgs n. 58/1998 e dell'art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998, del contratto avente ad oggetto prestazione di servizi di investimento, conseguentemente dichiarare la nullità della negoziazione intercorsa tra il signor ~~XXXXXXXXXX~~ e Banca ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. ed avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Argentina 9, 25%-2004 (cod. ISIN XS 0113833510) per un importo complessivo di € 25.187,39.

In via alternativa

B) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità dell'operazione di negoziazione intervenuta tra il signor [REDACTED] e Banca [REDACTED] s.p.a. ed avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Argentina 9, 25%-2004 (cod. ISIN XS 0113833510) per un importo complessivo di € 25.187,39.

C) Accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di negoziazione intercorsa tra il signor [REDACTED] e Banca [REDACTED] s.p.a. ed avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Argentina 9, 25%-2004 (cod. ISIN XS 0113833510) per un importo complessivo di € 25.187,39 per violazione delle norme imperative ex art. 1418 c.c.

Conseguentemente, in tutti i casi A), B), C) condannare Banca [REDACTED] al pagamento della somma di 25.187,39, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ex art., 1224 c.c.

sempre in via alternativa

D) in ogni caso, dichiarare risolta l'operazione negoziale e di investimento intercorso tra il signor [REDACTED] e della convenuta relativamente all'operazione in obbligazioni Argentina 9, 25%-2004 (cod. ISIN XS 0113833510) per un importo complessivo di € 25.187,39 per grave inadempimento della banca convenuta, e con qualsiasi motivazione, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare [REDACTED] al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 25.187,39, oltre spese di commissione, interessi e rivalutazione come per legge, pagate dall'attore per l'acquisto dell'obbligazione di cui in atti, o altra somma che riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario.”

Il Procuratore di Banca [REDACTED] s.p.a. ha così concluso:

“Nel merito, in via preliminare

dichiarare la prescrizione dell'azione attorea di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.

Nel merito, in via principale

respingersi le domande tutte dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti.

In via subordinata

nella denegata ipotesi di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto in ragione della dedotta nullità del contratto-quadro relativo alla negoziazione su strumenti finanziari, condannarsi l'attore alla restituzione di tutti i titoli comprati dichiarandosi altresì la compensazione parziale tra l'importo che deve essere restituito dalla banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e quello relativo agli utili, dividendi, cedole e ogni altra utilità percepita dall'attore derivante dalle operazioni effettuate per il tramite della banca, oltre interessi di legge dal momento della percezione fino al saldo.

Nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o risoluzione dell'ordine di cui è causa, condannarsi controparte alla restituzione dei titoli Argentina comprati, se tuttora nella sua disponibilità, ovvero delle loro valore attuale... dichiarandosi eventualmente la compensazione, per le quantità corrispondenti, tra tali importi e l'importo che dovesse essere restituito dalla banca...

Nella denegata ipotesi in cui si accertarsi una responsabilità della banca, determinarsi l'ammontare del danno, riducendolo in ragione: del valore attuale dei titoli posseduti...; dell'ammontare della cedola riscossa da parte attrice; del risparmio fiscale conseguito...; di ogni utilità e/o rimborso conseguito... e tenendo conto, altresì, del concorso della condotta colposa del signor [redacted] nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché della regola di cui all'art. 1225 c.c., nell'ipotesi di esclusione del dolo.

Spese, diritti ed onorari di lite rifusi."

IL TRIBUNALE

lette le conclusioni prese dai Procuratori delle parti,
letti ed esaminati gli atti e documenti del giudizio, ha così deciso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.1.07 [redacted] conveniva in giudizio la Banca [redacted] s.p.a. per sentir dichiarare la nullità, ovvero l'annullamento, ovvero la risoluzione dell'operazione di negoziazione delle obbligazioni Argentina 9,25% (cod. ISIN XS0113833510), eseguita il 25 luglio 2000 per un controvalore di € 25.187,39; con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento di tale somma in favore dell'attore, a titolo

restitutorio o risarcitorio, oltre spese di commissione, interessi e rivalutazione. L'attore fondava le proprie domande sulla inesistenza del contratto "quadro" di negoziazione (ex art. 23 T.U.F.); sulla inesistenza o la mancata consegna delle attestazioni d'ordine relative ai singoli acquisti; sull'inadempimento della banca ai propri obblighi contrattuali: sotto il profilo della conoscenza degli strumenti finanziari offerti, della mancata informazione sul conflitto di interessi, della mancata acquisizione dal cliente di informazioni sulle sue esperienze, propensione al rischio e obiettivi di investimento, del compimento di operazione inadeguata (e non specificamente autorizzata) rispetto alle caratteristiche dell'investitore.

Banca ~~Adriatica~~ s.p.a. si costituiva con comparsa depositata il 30.3.07 e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo: che la affermata nullità del contratto quadro non potesse incidere sulla validità dei singoli negozi di investimento; che, comunque, il contratto quadro fosse stato "convalidato" dall'investitore che, nel corso di un rapporto durato molti anni, aveva reiteratamente manifestato la volontà di dare corso a quel contratto; che la banca avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi, sia sotto il profilo informativo che sotto quello dell'adeguatezza dell'investimento alle caratteristiche del cliente, in assenza, comunque, di ogni profilo di conflitto di interessi.

Le parti si scambiavano memorie ex art. 6 e 7 d. lgs. 5/2003. Con riferimento all'eccezione di nullità per difetto del contratto quadro, la banca produceva contratto quadro fra le parti "rinnovato" in data 27.11.03 ed affermava che il primo contratto fosse andato distrutto a seguito dell'allagamento dei locali della filiale di Moncalieri, avvenuto nell'ottobre 2000. Deduceva, a questo riguardo, prove orali, sostenendone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c. (smarrimento senza colpa del documento). Sosteneva infine che, qualora fosse stata dichiarata la nullità del negozio di investimento in ragione della nullità del contratto quadro, *"le conseguenze di tale ultima declaratoria dovrebbero allora spingersi al punto di travolgere tutte le operazioni poste in essere dal sig. ~~XXX~~ per l'intera durata del rapporto instaurato con l'Istituto"*; chiedeva quindi, in via riconvenzionale, *"la condanna dell'attore alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata nullità del contratto quadro ... tenendo conto della conseguente inefficacia di tutte le altre operazioni compiute per il tramite della Banca convenuta, ivi comprese quelle di segno positivo"*.

A seguito del deposito di istanza di fissazione udienza da parte dell'attore, il giudice relatore rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza collegiale al 27.6.08, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda dell'attore diretta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto quadro e, per l'effetto, la restituzione di quanto versato alla banca il 25 luglio 2000 in esecuzione dell'investimento in obbligazioni Argentina è fondata e deve essere accolta. E' emerso infatti che tale investimento è stato effettuato in assenza di (valido) contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento, contratto previsto e disciplinato dall'art. 23 T.U.F. e dall'art. 30 del reg. Consob 11522/98. La prima di tali norme prevede che *"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"*. La seconda specifica che *"il contratto quadro deve indicare le modalità attraverso le quali il cliente può impartire gli ordini, la durata, la tipologia del servizio offerto"*. [Per il c.d. contratto quadro è previsto dunque non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo (che deve, in quanto prescritto dalla legge, essere "coperto" dalla medesima forma), costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.] Nella fattispecie la banca ~~Autosave~~ ha prodotto (doc. 6) un contratto quadro sottoscritto il 27.11.03, successivo di oltre tre anni all'investimento oggetto di questo giudizio, e dunque inadatto a soddisfare (con riguardo a tale investimento) i requisiti formali prescritti dalla legge. Sotto diverso profilo, la banca ha articolato istanze di prova orale dirette a dimostrare la perdita senza colpa del contratto a causa dell'allagamento dei locali della filiale di Moncalieri avvenuto nell'ottobre 2000. Le istanze sono state respinte dal giudice relatore, sull'assunto - condiviso da questo Collegio - che le circostanze dedotte, quand'anche confermate, non sarebbero state idonee a dimostrare l'esistenza e il contenuto del contratto normativo: si tratta infatti di capitoli aventi ad oggetto (soltanto) l'allagamento dell'archivio della filiale della banca. Deve concludersi che non è stata provata la valida stipulazione di un contratto normativo avente i

contenuti previsti dalla legge; ciò che rende invalido l'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina qui "impugnato" dall'attore, senza necessità di esaminare gli ulteriori requisiti di validità previsti per il singolo ordine.

2. Sostiene la banca che la nullità del contratto quadro non potrebbe riverberarsi sui singoli ordini di acquisto/vendita impartiti dal cliente, trattandosi di negozi autonomi rispetto al primo. Sostiene, sotto diverso profilo, che il contratto quadro sarebbe stato "sanato" o "convalidato" dal cliente attraverso il proprio comportamento concludente. Entrambi i rilievi sono privi di fondamento. Si è già detto che il contratto normativo deve indicare modalità del servizio offerto, tipologia e durata degli ordini; esso contiene poi l'indicazione degli obiettivi di investimento, dell'esperienza e della propensione al rischio del cliente, sui quali deve essere valutata la congruenza di ogni singola operazione di investimento. La nullità di tale contratto non può che riverberarsi sui singoli negozi che gli danno esecuzione, il cui oggetto viene ad essere in larga misura mancante. Non solo. Considerato che i servizi di investimento non possono essere svolti in assenza del contratto quadro, l'assenza di quest'ultimo comporta la violazione di norme imperative e dunque, anche per questa ragione, la nullità del singolo investimento. Né può condividersi il richiamo alla sanatoria o convalida, poiché il contratto nullo per difetto di forma non è suscettibile di essere in alcun modo sanato. E non rileva – come sostiene il convenuto – la circostanza che si tratti di nullità "relativa", che può cioè essere fatta valere da una sola parte, poiché la relatività della nullità attiene al profilo dei soggetti legittimati ad ecceperla, non a quello delle conseguenze della invalidità dell'atto. In altri termini: la nullità relativa può essere rilevata solo da determinati soggetti; ma, una volta che lo sia stata, produce i medesimi effetti (insuscettibili di qualsivoglia sanatoria) della nullità assoluta.

3. La banca ha proposto, per il caso di accoglimento della domanda di nullità del contratto quadro, eccezione riconvenzionale diretta alla dichiarazione di inefficacia di tutte le operazioni di investimento disposte dal cliente in assenza del contratto normativo, con conseguente restituzione alla banca di quanto percepito dall'attore in esecuzione di tali operazioni. Sostiene l'istituto di credito che *"laddove venisse pronunciata, la nullità dell'ordine in ragione della dedotta*

volta impartiti dal cliente, ricevendo i compensi concordati; nessun diritto della banca è stato violato e nessun interesse è quindi sorto rispetto alle proposte domande di accertamento e restituzione. Alla luce di tali considerazioni la domanda riconvenzionale di Banca ~~XXXXXXXXXX~~ deve essere respinta.

4. Alla declaratoria di nullità segue la condanna della banca convenuta alla restituzione all'attore delle somme pari al capitale iniziale investito (€ 25.187,39), da cui devono detrarsi gli importi delle cedole *medio tempore* percepite e aggiungersi gli interessi legali dalla data dell'investimento al saldo. La domanda subordinata del convenuto va accolta limitatamente all'operazione di investimento dichiarata nulla, relativamente alla quale va ordinata la restituzione dei titoli obbligazionari oggetto di causa o, in alternativa, del loro controvalore economico.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto; liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di Banca ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. con atto di citazione notificato il 20.1.07, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina 9,25%-2004 (cod. ISIN XS 0113833510) concluso fra le parti il 25.7.2000 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Banca ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. al pagamento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ di € 25.187,39, dedotti gli importi delle cedole percepite e con l'aggiunta degli interessi legali dalla data dell'investimento al saldo;

dichiara tenuto e condanna l'attore a restituire al convenuto i titoli obbligazionari sopra specificati o, in alternativa, il loro controvalore economico;

dichiara tenuta e condanna Banca ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ liquidandole, in difetto di specifica distinta, in € 3.300, di cui € 300 per spese, € 1.000 per competenze e € 2.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della 1^a sezione civile, il
27 giugno 2008.


Il Giudice

Marco Ciccarelli

IL CANCELLIERE
Lidia Irene BISON

Il Presidente

Pier Carlo Premoselli



Minuta consegnata al cancelliere
in data 27/7/08
Il Cancelliere